

L'Unione europea concede ancora una deroga alle fibre d'amianto

A cura di Carlo Caldarini

(si ringrazia Laurent Vogel, direttore del Dipartimento salute e sicurezza dell'Istituto sindacale europeo)

Sotto la pressione delle grandi lobby industriali, l'Europa concede ancora una deroga all'uso delle fibre d'amianto negli impianti di alcune industrie chimiche. Le multinazionali dell'amianto cantano vittoria. Ma c'è poco da rallegrarsi, denuncia il sindacato europeo: la salute di molti lavoratori viene infatti messa a rischio, in cambio di un vantaggio economico per l'industria mondiale davvero irrisorio.



Nel 2005, anno di entrata in vigore della direttiva europea n.1999/77 che ha proibito l'uso e la commercializzazione di questa sostanza nociva in tutti gli Stati membri, il Dipartimento salute e sicurezza dell'Istituto sindacale europeo scriveva in un suo dossier dedicato all'amianto nel mondo: *“Questa notizia suscita gioia e amarezza. Gioia per un divieto intervenuto a seguito di una lotta lunga e difficile condotta dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni delle vittime. Amarezza, perché i ritardi accumulati prima del divieto totale dell'amianto causeranno la morte di centinaia di migliaia di persone”*.

Parole che pesano come macigni, dopo la decisione di febbraio della Commissione europea di consentire la deroga all'abolizione delle fibre killer. Le quantità massicce d'amianto utilizzate in Europa continuano, infatti, e continueranno, ad uccidere decine di migliaia di persone ogni anno nel corso dei due prossimi decenni. Nella sola Europa occidentale, gli esperti dell'Unione europea calcolano che i tumori causati dall'amianto saranno all'origine di circa 500.000 decessi nel corso dei primi trenta anni del nostro secolo.

L'Organizzazione mondiale della sanità parla di 125 milioni di lavoratori esposti nel mondo e di 90 mila morti ogni anno¹. Ma si tratta di un valore sottostimato, poiché il calcolo dei decessi avviene sulla base dei dati epidemiologici di paesi come la Finlandia, che si suppone adottino misure di sicurezza per i lavoratori più avanzate rispetto ad altre realtà del mondo, soprattutto dei paesi poveri²: se in Finlandia, infatti, si registrano secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, 10 casi di tumore al polmone e 2 di mesotelioma ogni 100 mila lavoratori esposti³, è piuttosto probabile che in Africa e in Asia queste cifre siano assai più alte.

Alcuni ricercatori del Canada, uno dei paesi leader al mondo nella produzione e commercializzazione dell'amianto, prevedono che questa "guerra" causerà la morte di 5 o forse 10 milioni di persone⁴.

Sono cifre da guerra mondiale. E tuttavia l'industria dell'amianto ha ricevuto a febbraio una buona notizia: l'UE renderà "più elastiche" le norme che disciplinano l'utilizzo di questa sostanza nociva su tutto il territorio dell'UE.

Senza troppo clamore, infatti, il 20 febbraio scorso la Commissione europea ha fatto approvare agli Stati membri il suo progetto di testo del nuovo allegato XVII del regolamento sui prodotti chimici REACH, in cui si mantiene la possibilità d'utilizzare diaframmi contenenti fibre di crisotilo negli impianti d'elettrolisi.

Ma come è potuto succedere? L'amianto non era già proibito in tutta l'Unione europea, dal 1 gennaio 2005? Sì, ma non del tutto.

Cosa prevedeva la direttiva 1999/77...



L'Allegato della direttiva del 1999 (1999/77/CE), che proibisce dal 1 gennaio 2005 la vendita e l'uso di fibre di amianto e di "qualsiasi altro prodotto in cui queste fibre siano intenzionalmente aggiunte"⁵, prevedeva, infatti, una opzione che ha consentito agli Stati membri di esentare da tale divieto i diaframmi che contengono l'amianto crisotilo utilizzato nelle attuali installazioni di elettrolisi.

Tale deroga temporanea doveva essere riesaminata dalla Commissione prima del 1° gennaio 2008 e, in mancanza di provvedimenti diversi, sarebbe rimasta in vigore fino a che

¹ World Health Organization, *Elimination of Asbestos-related diseases*, 2006
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_OEH_06.03_eng.pdf

² Pagani M., Amianto: una guerra da 100000 morti all'anno, 19 dicembre 2008
<http://ecoalfabeta.blogosfere.it/2008/12/amianto-2-una-guerra-da-100000-morti-allanno.html>

³ Asbestos Conference, Dresden 3 September 2003
<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/accidis/asbestos-dresden1.pdf>

⁴ Brophy J.T., Keith M.M., Schieman J., "Canada's Asbestos Legacy at Home and Abroad", in *International Journal of Occupational and Environmental Health*, Vol 13, No 2, pp. 235-242.
http://www.oen.ca/newsletter/IJOEH_April07_Brophy.pdf

⁵ Gazzetta ufficiale n.L 207 del 6.8.1999, pagg. 18-20
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0077:IT:NOT>

le installazioni funzionanti non avessero raggiunto la conclusione del loro ciclo di vita.

La Commissione europea ne ha discusso per la prima volta con gli Stati membri e con i rappresentanti dell'industria alle riunioni del gruppo di lavoro della DG Imprese del 12 luglio 2006 ed ancora il 3 luglio 2007.

Il 17 dicembre 2008, i rappresentanti degli Stati membri sono stati chiamati a votare una proposta di documento della Commissione europea, secondo il quale esisterebbero “*le ragioni tecniche ed economiche per mantenere ancora in vigore questa deroga*”. Il ragionamento degli esperti partiva dal fatto che attualmente nell'UE alcune industrie usano ancora diaframmi all'amianto, fornendo occupazione diretta e indiretta a circa 10.000 persone.

Secondo la Commissione europea, trattandosi di impianti obsoleti del tipo a bassa tensione, non sarebbe possibile impiegare materiali sostitutivi, malgrado i consistenti programmi di ricerca effettuati in questo senso dalle stesse aziende interessate. La conversione di questi impianti da bassa ad alta tensione sarebbe infatti “*troppo costosa e non economicamente sostenibile*”.

In conclusione, sempre secondo il gruppo di lavoro della Commissione, “*poiché le difficoltà tecniche rimangono le stesse di quando la deroga è stata concessa e il funzionamento di questi impianti all'amianto non ha provocato apparentemente alcun rischio, non sembrano esservi motivi per il ritiro della deroga*”.

“*Avendo anche gli Stati membri e l'industria acconsentito con questa valutazione, la deroga può dunque essere concessa*”. Anche perché la Commissione “*non ha ricevuto informazioni che dimostrino che l'uso continuato dei diaframmi all'amianto costituisca un rischio*”...

Il documento infatti, disponibile sul sito dell'istituto sindacale europeo⁶, si basa soltanto sulle ragioni espresse dai rappresentanti dell'industria dell'amianto, e più precisamente dalla multinazionale Dow Chemical, secondo cui “*il rischio potenziale per i lavoratori esiste soltanto quando i diaframmi devono essere sostituiti (ogni 10 anni)*”. A rassicurare la Commissione, del resto, basta il fatto che “*l'industria riferisce che per il crisotilo i limiti di esposizione dei lavoratori sono pienamente rispettati*”.

L'elaborato in questione non considera invece il punto di vista dei sindacati, e tanto meno quello delle associazioni, che erano già mobilitati in una campagna di sensibilizzazione molto forte nei confronti degli Stati membri.

“*All'inizio avevamo soltanto il supporto della Francia* - racconta Laurent Vogel, direttore del Dipartimento salute e sicurezza dell'Istituto sindacale europeo, che da quindici anni segue per la CES le negoziazioni dei dossier europei sull'amianto - *ma giorno dopo giorno abbiamo guadagnato più supporto, e anche altri Paesi si facevano via via riluttanti a sostenere la Commissione*”.

Nell'immediato, i risultati della riunione del 17 dicembre sono apparsi come una vittoria per il sindacato. Francia, Italia, Belgio e Paesi Bassi erano infatti favorevoli a votare subito contro il prolungamento della deroga.

A questo punto, la Commissione europea temendo che non venisse approvata la sua

⁶ <http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/files/DEROGATION-CHRYSOTILE-ASBES.pdf>

proposta da diversi Stati membri, tra cui l'Italia, non si è assunta in quella sede la responsabilità di metterla al voto. Dopo una giornata d'intensa discussione, è stato quindi deciso di rimandare ogni decisione.

Uscita dalla porta, la deroga è però rientrata dalla finestra due mesi dopo, attraverso il regolamento REACH.

... Cosa prevede il nuovo regolamento REACH



Entrato in vigore il 1 giugno 2007, per “rafforzare la protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche”, ma anche per “migliorare la competitività e la capacità di innovazione dell’industria chimica europea”, il regolamento REACH (*Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals* = Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche) sostituisce altre normative e direttive già in vigore, tra cui quella del 1999/77/CE, che ha proibito la commercializzazione e l’uso dell’amianto.

Articolato in oltre 270 pagine, questo complesso regolamento comprende 141 articoli e 17 allegati.

L’ultimo di questi allegati, il XVII per l’appunto, stabilisce le “*Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi*”. A proposito delle fibre d’amianto crisotilo esso prevede la stessa deroga già prevista dalla direttiva 1999/77, e precisamente⁷:

“1) *L’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli contenenti tali fibre, intenzionalmente aggiunte, sono vietati. Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga per l’immissione sul mercato e l’uso dei diaframmi contenenti crisotilo e destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile, oppure fino a quando siano disponibili sostituti adeguati che non contengono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. La Commissione riesamina questa deroga entro il 1 gennaio 2008.*

2) *L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto (di cui al paragrafo 1) e che sono già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, vietare l’uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della vita utile*”. La deroga prevista dal regolamento REACH è appena più restrittiva rispetto a quanto previsto dalla direttiva del 1999, perché ora viene in aggiunta specificato che “*gli Stati membri non consentono la presentazione di nuove domande di amianto crisotilo sui loro territori*”.

Il 20 febbraio 2009, a Bruxelles, nell’ambito del nuovo regolamento REACH, si doveva appunto decidere la regolamentazione di alcune sostanze chimiche sul mercato europeo,

⁷ Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 396, del 30 dicembre 2006, p. 131

http://www.regolamentoreach.it/UserFiles/File/Rettifica%20Regolamento_1907_2006.pdf

tra cui proprio le fibre di amianto.

In questa sede, la Commissione europea ha fatto approvare agli Stati membri la proposta di deroga per la fabbricazione e l'uso di alcuni componenti industriali contenenti fibre d'amianto crisotilo che non era stata messa ai voti il 17 dicembre 2008, senza neppure fissare una data limite. I rappresentanti dei governi di Belgio, Francia, Italia, Olanda e Spagna si sono opposti ed hanno chiesto di fissare perlomeno un termine preciso per il divieto completo di amianto, ma la posizione della Commissione europea ha finito purtroppo per prevalere.

Reazioni e sviluppi



Secondo la Confederazione europea dei sindacati, la posizione della Commissione è frutto del formidabile lavoro di pressione della lobby dell'amianto, guidata a livello mondiale dall'industria canadese, secondo paese al mondo produttore di questa fibra dopo la Russia. Secondo la CES *“questo orientamento finisce per essere incoerente rispetto a quello sostenuto a livello internazionale dall'UE, quando ha affermato la necessità di arrivare ad un divieto mondiale di tutte le sostanze contenenti amianto: come possiamo chiedere al Canada o allo Zimbabwe di bloccare le loro produzioni, quando poi acquistiamo amianto da questi stessi paesi?”*

La “buona notizia” ha fatto presto il giro del mondo tra i maggiori produttori industriali: *“La buona apertura della Commissione europea dimostra che i nostri passi iniziano a portare frutti”* ha dichiarato al giornale del Quebec *La Tribune* il deputato canadese e presidente dell'Assemblea nazionale Yvon Vallières⁸. A fargli da eco, il presidente canadese del movimento pro-crisolito, Serge Boislard: *“già alcuni anni fa gli americani avevano tentato di bandire completamente l'amianto, ma hanno dovuto anche loro ravvedersi per soddisfare le necessità della NASA”*.

Immediata, anche in questo caso, la reazione del Dipartimento salute e sicurezza dell'Istituto sindacale europeo. *“La notizia che avete diffuso il 4 marzo è inesatta e unilaterale”*, ha affermato Laurent Vogel in una lettera a *La Tribune*⁹. Il fatto che la Commissione europea abbia ceduto al ricatto delle multinazionali dell'amianto non dovrebbe infatti essere motivo di gioia per i cittadini del Quebec, e questo sia perché la comunità internazionale ha riconosciuto ormai l'elevata pericolosità del crisotilo, causa della morte di migliaia di persone ogni anno in Europa, sia perché la deroga concessa dall'UE ha in realtà una portata molto limitata sul mercato mondiale dell'amianto.

Secondo Vogel, per smentire il trionfalismo della lobby canadese *“basta considerare che*

⁸ Provencher Y., “L'Europe s'ouvre à l'utilisation du chrysotile”, *La Tribune*, 4 mars 2009
http://hesa.etui.org/uk/newsevents/files/Yvan%20Provencher_%20L'Europe.pdf

⁹ http://www.ban-asbestos-france.com/images/la_tribune.pdf

quando l'amianto è stato proibito nell'Unione europea il consumo di questa sostanza era di circa 40-50.000 tonnellate l'anno nei 27 paesi UE, mentre oggi è si è ridotta drasticamente a 300 tonnellate. Ciò dimostra chiaramente che la quasi totalità delle industrie, comprese quelle produttrici di cloro, è passata a dei processi produttivi alternativi in meno di dieci anni". Questa deroga riguarda infatti soltanto sei fabbriche del settore chimico che producono cloro o idrogeno, utilizzando diaframmi ad amianto provenienti dal Quebec e dallo Zimbabwe, e situate in Germania, Polonia, Svezia e Bulgaria, quando invece le altre imprese europee del medesimo settore utilizzano già da tempo processi industriali alternativi, ossia senza la fibra killer.

C'è poco da rallegrarsi, quindi: la salute di molti lavoratori europei viene messa a rischio, mentre il vantaggio economico per l'industria canadese è in proporzione davvero irrisorio. Del resto, anche il principale attore industriale che si oppone all'interdizione dei diaframmi ad amianto in Europa, la società americana Dow Chemicals, sta già da tempo abbandonando l'amianto crisolito nella sua fabbrica di Freeport, in Texas, mentre pretende di continuare a utilizzarlo nella produzione di cloro a Stade, in Germania.

Mentre le lobby si sfregano le mani, le associazioni delle vittime ed i sindacati vogliono ancora sperare che la ragione finirà per prevalere. Il Parlamento europeo ha infatti sei mesi di tempo per reagire o ratificare questa decisione. La deroga all'utilizzo dell'amianto prevista dal nuovo testo del regolamento REACH sarà altrimenti definitivamente ratificata tra sei mesi se il Parlamento non eserciterà il suo diritto di veto.

Di mezzo ci sono però le elezioni europee di giugno. Il rischio, sottolinea Vogel, è che il dibattito possa prolungarsi in eterno: *"secondo il testo del Regolamento, se la deroga dovesse essere concessa gli Stati membri faranno di nuovo il punto della situazione nel 2012, e visti i tempi della burocrazia europea, rischiamo che il pronunciamento definitiva non arrivi prima del 2015"*. Due sarebbero quindi, a questo punto, le soluzioni auspicabili:

- Un parere del Parlamento contrario alla deroga approvata dagli Stati membri il 20 febbraio. In questo caso, la Commissione sarebbe obbligata a presentare un nuovo testo. Il messaggio del Parlamento dovrebbe però essere molto chiaro ed impegnativo. Questa ipotesi ha l'inconveniente che il testo attuale dell'Allegato XVII entrerebbe automaticamente in vigore il 1 giugno 2009 fino all'approvazione di un nuovo testo.
- Una risoluzione politica chiaramente contraria all'atteggiamento della Commissione europea. Tale orientamento dovrebbe confermare il sostegno dell'UE al divieto generalizzato contro l'amianto in tutto il mondo e richiedere l'istituzione di un coordinamento delle politiche europee per superare le contraddizioni tra le differenti direzioni generali della stessa Commissione europea per giungere, ad esempio, all'elaborazione di un rapporto globale sull'amianto nell'UE.

L'ideale sarebbe che entrambe le soluzioni si avverassero prima del voto di giugno. Questo richiederebbe una forte mobilitazione dell'opinione pubblica e, per conseguenza, un esplicito impegno in tal senso da parte dei sindacati, delle associazioni nazionali e internazionali, delle forze politiche progressiste, almeno nei Paesi che hanno già dimostrato maggiore sensibilità in tal senso.

Confronto tra direttiva 1999/77/CE e Regolamento REACH

Disposizioni di deroga relative alle fibre d'amianto

Allegato della direttiva 1999/77/CE	Allegato XVII del Regolamento REACH
Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati	
<p>6.1. Crocidolite, CAS n. 12001-28-4 Amosite, CAS n. 12172-73-5 Antofillite, CAS n. 77536-67-5 Actinolite, CAS n. 77536-66-4 Tremolite, CAS n. 77536-68-6</p> <p>6.2. Crisotilo, CAS n. 12001-29-5</p>	<p>6. Fibre d'amianto</p> <p>a) Crocidolite CAS n. 12001-28-4 b) Amosite CAS n. 12172-73-5 c) Antofillite CAS n. 77536-67-5 d) Actinolite CAS n. 77536-66-4 e) Tremolite CAS n. 77536-68-6 f) Crisotilo CAS n. 12001-29-5 CAS n. 132207-32</p>
Restrizioni	
<p>6.1. L'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e dei prodotti contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.</p> <p>6.2. L'immissione sul mercato e l'uso di questa fibra e dei prodotti contenenti tale fibra intenzionalmente aggiunta sono vietati.</p> <p>Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga per i diaframmi destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando siano disponibili sostituiti adeguati che non contengono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. La Commissione riesamina questa deroga entro il 1 gennaio 2008.</p> <p>L'uso di prodotti contenenti le fibre di amianto di cui ai punti 6.1 e 6.2 e che sono già installati e/o in servizio prima della data di attuazione della direttiva 1999/77/CE nello Stato membro in questione, è autorizzato fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute, vietare sul loro territorio l'uso di tali prodotti prima della data della loro eliminazione o fine della vita utile.</p> <p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e di prodotti che contengono tali fibre, autorizzati conformemente alle deroghe suddette, possono essere consentiti soltanto se i prodotti recano un'etichetta conformemente al disposto dell'allegato II della direttiva 76/769/CEE.</p>	<p>1. L'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.</p> <p>Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga per l'immissione sul mercato e l'uso dei diaframmi contenenti crisotilo [lettera f)] e destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando siano disponibili sostituiti adeguati che non contengono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. La Commissione riesamina questa deroga entro il 1o gennaio 2008.</p> <p>2. L'uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, vietare l'uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della vita utile.</p> <p>Gli Stati membri non consentono la presentazione di nuove domande di amianto crisotilo sui loro territori.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e di articoli contenenti tali fibre, permessi in base alle deroghe suddette, possono essere consentiti soltanto se gli articoli recano un'etichetta a norma dell'appendice 7 del presente allegato</p>

Per saperne di più sull'amianto crisotilo...

Il nome amianto (o asbesto) è un insieme di minerali fibrosi, noto per le sue eccezionali caratteristiche fisiche (a cominciare dalla refrattarietà al fuoco) e per il suo basso costo. È stato ampiamente utilizzato nell'edilizia, ma anche in altre applicazioni: ad esempio negli asciugacapelli o persino nei sigari (dove aveva lo scopo di mantenere compatta la cenere). Alcuni tipi di amianto, tra cui proprio il crisotilo, sembra venissero utilizzati già nel terzo millennio a.C., per rinforzare stoviglie in terracotta.

Peccato che questa sostanza sia pericolosissima e a più livelli e che continui a mietere vittime anche nei paesi dove questa sostanza è stata nel frattempo proibita.

Quattro le malattie sicuramente provocate da questa sostanza: la fibrosi polmonare (asbestosi); le lesioni pleuriche e peritoneali; il carcinoma bronchiale; il mesotelioma pleurico.

Una delle forme più tossiche, il crisotilo appunto (detto anche sepietino o amianto bianco), tristemente noto in Italia per essere stato utilizzato dall'Eternit di Casale Monferrato, rappresenta da solo circa il 94% della produzione mondiale di amianto, ed è ancora estratto e largamente utilizzato in varie parti del mondo, soprattutto Canada, Russia, India, Cina e Giappone. La lobby internazionale dell'industria dell'amianto è infatti riuscita fino ad ora a non farlo includere nell'elenco delle sostanze pericolose previsto dalla Convenzione di Rotterdam, entrata in vigore nel 2004 con l'accordo di 120 paesi.

Le prime scoperte sulla nocività dell'amianto risalgono alle ricerche condotte nel 1889 in Inghilterra dall'ispettrice del lavoro Lucy Deane. Dieci anni dopo, sempre nello stesso paese, il medico Montague Murray osservava il primo caso di malattia polmonare dovuta all'amianto e nel 1906 segnalava la morte sospetta di decine di lavoratori dell'amianto, dando così impulso ad un movimento d'opinione che portò la Gran Bretagna ad approvare le prime direttive per la tutela dei lavoratori nel 1931.

Nel 1977 tutti i tipi d'amianto erano già classificati tra le sostanze nocive secondo il CIRC, il Centro internazionale di ricerca sul cancro delle Nazioni unite. Ma soltanto negli anni ottanta i paesi europei prendono le prime misure di una certa importanza per controllare e circoscrivere l'uso. Tra i paesi dell'attuale Ue, la Danimarca è stato il primo a proibire, nel 1986, l'uso generalizzato di questo minerale, dopo che i primi passi in questo senso nel mondo erano stati compiuti dall'Islanda nel 1983 e un anno dopo dalla Norvegia. In Italia l'amianto è fuori legge dal 1992 (legge n. 257 del 1992).

Nonostante questo, il divieto generalizzato di utilizzare questa sostanza, altamente nociva per le persone, è entrato in vigore nell'Ue soltanto nel 2005 (Direttiva 1999/77/CE).

Riferimenti

Dossier dell'istituto sindacale europeo. *L'amiante dans le monde*, juin 2005
<http://hesa.etui-rehs.org/fr/newsletter/files/Newsletter27p7-21.pdf>

World Health Organization, *Elimination of Asbestos-related diseases*, 2006
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_OEH_06.03_eng.pdf

Asbestos Conference, Dresden 3 September 2003
www.ilo.org/public/english/protection/safework/accidis/asbestos-dresden1.pdf

Brophy J.T., Keith M.M., Schieman J., "Canada's Asbestos Legacy at Home and Abroad", in *International Journal of Occupational and Environmental Health*, Vol 13, No 2, pp. 235-242.
http://www.oen.ca/newsletter/IJOEH_April07_Brophy.pdf

Direttiva 1999/77/CE del 26 luglio 1999
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0077:IT:NOT>

Regolamento REACH
http://www.regolamentoreach.it/UserFiles/File/Rettifica%20Regolamento_1907_2006.pdf

Provencher Y., "L'Europe s'ouvre à l'utilisation du chrysotile", *La Tribune*, 4 mars 2009
http://hesa.etui.org/uk/newsevents/files/Yvan%20Provencher_%20L'Europe.pdf

Risposta di Laurent Vogel al quotidiano canadese *La Tribune*
http://www.ban-asbestos-france.com/images/la_tribune.pdf

Comunicato stampa dell'Istituto sindacale europeo (EN, FR)
<http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/newsfiche.asp?pk=1197>

Dossier dell'Osservatorio del settembre 2009: Amianto, a che punto siamo?
http://www.osservatorioinca.org/section/includes/attach_file/Amianto_luglio_2008.pdf